

## DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E SANITA' PUBBLICA

D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854  
(G.U. 29 settembre 1955 n. 225)

(omissis)

### Art. 23

Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, quando si tratti di ambulatori, è attribuito al sindaco, che provvede sentito l'ufficiale sanitario

Alla predetta autorizzazione si applicano le norme di cui ai successivi commi del citato articolo, intendendosi sostituito il sindaco al prefetto.

Dei relativi provvedimenti è data comunicazione entro otto giorni al prefetto, il quale, sentito il medico provinciale, può annullarli entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, può formulare piani per il coordinamento della attività degli ambulatori della Provincia.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie.

Le disposizioni anzidette si applicano anche per gli ambulatori e i laboratori veterinari. In tali casi il sindaco o il prefetto provvedono, sentito, rispettivamente, il veterinario comunale o il veterinario provinciale.

### Art. 24.

Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 194 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, quando si tratti degli stabilimenti balneari ivi contemplati è attribuito al sindaco, che provvede sentito l'ufficiale sanitario.

Alla predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi del citato articolo, intendendosi sostituito il sindaco al prefetto.

Dei relativi provvedimenti è data comunicazione entro otto giorni al prefetto, il quale, sentito il medico provinciale, può annullarli entro venti giorni dalla data di ricevimento.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie.

### Art. 25.

È attribuito al sindaco, che provvede sentito l'Ordine dei medici o dei veterinari e l'ufficiale sanitario, o il veterinario comunale, il potere di accordare licenze per la pubblicità a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori, ai sensi del primo comma dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422.

(omissis)